

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1727 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2020**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative
agli operatori economici autorizzati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾. In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- (1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

